

**Risposta n. 81/2026**

***OGGETTO: Qualificazione fiscale di un trust statunitense ai sensi dell'articolo 37,  
comma 3, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'*Istante* è un soggetto fiscalmente non residente e ricopre la qualifica di beneficiario primario di un *Trust* costituito il 27 agosto 2024 e disciplinato dalle leggi dello Stato del Delaware. Il contratto di *Trust* individua i discendenti dell'*Istante* quali beneficiari secondari.

Il *Trust* (2024) è stato costituito da un altro trust (2008) istituito dal fratello dell'*Istante*, rispetto al quale la stessa, pur dichiarando in istanza di non aver alcun diritto al reddito e al patrimonio, risultava beneficiaria. Nella risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l'*Istante* chiarisce, inoltre, che rivestiva il ruolo di *Investment Advisor* e poteva nominare e rimuovere il *Trustee*.

Il *Trust* è irrevocabile e ha una durata pari alla vita residua dell'*Istante* e comunque non oltre il 1° gennaio 2063.

Il *Trust* si qualifica come *complex trust* tenuto conto delle disposizioni del *Trust deed* e della circostanza per cui le eventuali distribuzioni effettuate sono del tutto discrezionali.

Secondo le disposizioni fiscali statunitensi, il *Trust* si qualifica come autonomo soggetto passivo d'imposta ed è tenuto al pagamento delle imposte sul reddito. A tal fine, il *Trust* può dedurre le distribuzioni di reddito (c.d. *Distributable Net Income*, di seguito anche "*DNI*") effettuate in favore dei beneficiari nel medesimo periodo d'imposta di realizzo del reddito al fine di evitare la doppia imposizione, diversamente da quanto previsto per le plusvalenze che sono sempre assoggettate ad imposta in capo al *Trust*, a prescindere dalla distribuzione nel corso del periodo d'imposta di realizzo. L'importo deducibile in capo al *Trust* viene assoggettato a tassazione in capo ai beneficiari. Qualora le distribuzioni di reddito effettuate risultino superiori al *DNI*, l'ammontare eccedente rappresenta una distribuzione non imponibile in capo ai beneficiari (e non deducibile in capo al *Trust*). Qualora invece il *DNI* sia superiore alle distribuzioni effettuate, gli importi tassati in capo ai beneficiari mantengono la stessa natura reddituale che hanno al momento del conseguimento da parte del *Trust* (ad esempio redditi da locazione, dividendi, interessi, ecc. inclusi nel *DNI*) e vengono ripartiti tra i beneficiari in modo proporzionale. Una volta determinata la quota di reddito imponibile in capo al *Trust*, vengono applicate le aliquote previste per ogni categoria reddituale.

Il *Trustee* è una società con sede in Delaware, appartenente ad un *gruppo* bancario.

L'*Istante* non detiene alcuna partecipazione nel *Trustee* e non ricopre incarichi societari nella stessa.

Ad oggi, il patrimonio del *Trust* è nullo essendo privo di qualsiasi bene e il *Trustee* non ha adottato nessuna delibera di distribuzione.

In futuro, il *Trust* riceverà un portafoglio finanziario detenuto e gestito al di fuori dell'Italia ed una partecipazione totalitaria in una Limited Liability Company statunitense (di seguito "*LLC*"), che detiene la proprietà di un immobile situato a New York, attualmente locato ai genitori dell'*Istante*, il cui valore rappresenterà circa il 10 per cento del patrimonio del *Trust*.

L'atto di *Trust* prevede le figure:

- dell'*Investment Advisor*, ad oggi individuato nella stessa figura del *Trustee*, dotato di poteri di indirizzo vincolanti per il *Trustee* in merito alla gestione dei beni;
- dello *Special Advisor*, dotato dei medesimi poteri dell'*Investment Advisor* con riguardo alla partecipazione nella *LLC* e della capacità discrezionale di nominare e rimuovere l'*Investment Advisor*. Il ruolo dello *Special Advisor* sarà ricoperto per l'intera durata del *Trust* e senza alcuna scadenza da un *Avvocato* statunitense, senza vincoli di parentela con l'*Istante*.

L'*Istante* segnala, infine, che secondo le norme statunitensi, il *Trust* non è tenuto a redigere registri contabili, ma provvederà a stilare un rendiconto, ai soli fini fiscali, nel momento in cui dovrà presentare la prima dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta 2026.

Ciò posto, tenuto che l'*Istante* intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2026, chiede:

- *«di confermare che il Trust è un soggetto passivo d'imposta autonomo da considerare non interposto nei confronti dell'Istante ai sensi dell'articolo 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973» (quesito principale);*
- *«qualora si ritenesse corretta la qualificazione del Trust come non interposto nei confronti dell'Istante, di confermare che successivamente al trasferimento della propria residenza fiscale in Italia, la stessa non sarà tenuta ad adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti per i titolari effettivi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della Legge 28 giugno 1990, n. 167, in relazione al valore dei beni in Trust» e che «tali obblighi sussisteranno esclusivamente nell'ipotesi in cui l'Istante vantasse un diritto di credito nei confronti del trustee», con i relativi obblighi dichiarativi (quesito subordinato).*

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante ritiene che il Trust debba essere considerato come un autonomo soggetto d'imposta non interposto in quanto, oltre ad essere irrevocabile, possiede le seguenti caratteristiche:

- il *Trustee* gode di piena discrezionalità in relazione alle distribuzioni di reddito e capitale ed in merito alla gestione dei beni in trust;
- l'Istante ha diritto a ricevere i beni detenuti in trust, al netto dei beni precedentemente distribuiti dal *Trustee* ai beneficiari, soltanto nei casi in cui risulti superstite alla scadenza naturale dello stesso, ovvero vantando un'età anagrafica di 108 anni, oppure se il *Trustee* decidesse di terminarlo prima della scadenza;

- l'*Istante* può dare istruzioni al *Trustee* solo sull'individuazione dei suoi discendenti che dovranno godere delle distribuzioni. Se l'*Istante* non fornisce tali istruzioni, i beni del *Trust* saranno ripartiti in parti eguali tra i beneficiari secondari;
- l'*Istante* non ha il potere di nominare e rimuovere il *Trustee*, l'*Investment Advisor* e lo *Special Advisor*, in quanto tale potere è riservato all'*Avvocato* per l'intera durata del *Trust*;
- il *Trustee* e l'*Avvocato* sono soggetti indipendenti che svolgono i compiti sopra descritti nel contesto della loro attività professionale.

Pertanto, l'*Istante* ritiene che, in qualità di beneficiaria discrezionale di un *Trust* opaco residente all'estero, non sarà tenuta ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale come titolare effettivo dei beni in *Trust*, in quanto tali obblighi sussisteranno nella sola ipotesi in cui la stessa vantasse un diritto di credito verso il *Trustee*.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'istituto del *trust* ha trovato ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.

Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito "*disponente*" (o *settlor*), con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito "*trustee*", beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del *trust* per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

L'effetto principale dell'istituzione di un *trust* è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in *trust* costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del *trustee* e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

L'articolo 2 della citata Convenzione, oltre a fornire la definizione di *trust*, ne individua le caratteristiche essenziali, ovvero:

*«a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;*

*b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;*

*c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge».*

Con riferimento alla disciplina fiscale del *trust*, l'Amministrazione finanziaria ha fornito, da ultimo, chiarimenti con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, che si aggiungono ai chiarimenti di prassi resi con le precedenti circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 61/E del 27 dicembre 2010, cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti.

In particolare, nella citata circolare n. 61/E del 2010, si evidenzia che non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i *trust* che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. È il caso, ad esempio, dei *trust* nei quali l'attività del *trustee* risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.

Inoltre, di essenziale importanza è l'effettivo potere del *trustee* di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente.

Se il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente e ciò emerge non soltanto dall'atto istitutivo del *trust* ma anche da elementi di mero fatto e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di quest'ultimo, il *trust* deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell'imposizione dei redditi da esso prodotti.

Nel medesimo documento di prassi, richiamando la precedente circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sono state elencate diverse tipologie di trust che devono considerarsi inesistenti, tra le quali, è stata individuata *«ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari»*.

Nel caso di specie, l'*Istante* è indicata quale beneficiario primario del *Trust* e i suoi discendenti come beneficiari secondari (congiuntamente "*Beneficiari*").

L'atto istitutivo attribuisce al *Trustee* il potere di disporre del patrimonio del *Trust* e, in particolare, il potere di accumulare il reddito prodotto dal *Trust* per investirlo e di distribuire il reddito non investito ai *Beneficiari*.

A tal riguardo, l'*Istante* dichiara che *«il Trust attualmente non detiene alcun bene»* e, pertanto, non risulta operativo, stante quanto ulteriormente dichiarato, ovvero che *«Ad oggi, il trustee non ha adottato delibere di sorta»*.

L'articolo 1.C. dell'atto istitutivo del *Trust*, prevede che *«Alla Data di Cessazione, i Trustee dovranno (i) disporre della parte del capitale rimanente e del reddito accumulato del Trust Originario che l' [Istante] assegnerà a tale individuo o tra tali*

*individui inclusi nella discendenza dell' [Istante], e (se tra individui) nelle proporzioni, e nel modo, in trust o in altro modo, che l' [Istante] avrà così validamente ordinato e (ii) disporre di tale parte di detto capitale e reddito accumulato in relazione a che l' [Istante] non avrà dato tali indicazioni valide (il "Residuo") come previsto nelle divisioni I e II di questa parte. L' [Istante] può esercitare questo potere testamentario limitato di nomina mediante un riferimento specifico in (1) le sue ultime volontà e testamento (debitamente ammesse alla successione) o (2) un contratto fiduciario revocabile creato dall' [Istante] che diventerà irrevocabile alla morte dell' [Istante]. Se l' [Istante] esegue più di uno strumento che esercita questo potere di nomina, prevarrà l'ultimo strumento eseguito» (traduzione a cura del contribuente).*

Con la documentazione integrativa, l'*Istante* ha dichiarato che, l'istituzione del nuovo *Trust* (2024), pienamente simile al trust originario (2008), è avvenuta «*principalmente per far sì che l'Istante potesse cessare di ricoprire il ruolo di Investment Advisor e che tale ruolo fosse contestualmente assegnato a un soggetto professionale (i.e., il trustee). [...] Nell'ambito della creazione del Trust, l'Istante è inoltre stata sollevata dal potere di nomina e revoca del trustee*»

Ciò posto, tenuto conto delle previsioni dell'atto istitutivo e delle informazioni fornite, nel presupposto di veridicità e correttezza degli stessi, in base alla prassi sopra citata, si ritiene che l'*Istante*, nonostante le modifiche formali apportate nello statuto del nuovo *Trust* (2024), abbia conservato notevole potere di influenza sui beni in trust, potendo limitare la gestione del *Trustee*, che risulta, di fatto, condizionata dalla volontà della stessa mediante la predisposizione di documenti dispositivi quali il testamento o un contratto fiduciario.



Pertanto, si ritiene che il *Trust* debba considerarsi un *trust* interposto rispetto all'*Istante* mancando il reale spossessamento dei beni.

Ne consegue che, dal periodo d'imposta in cui l'*Istante* trasferisce la residenza fiscale in Italia, quest'ultima sarà tenuta agli obblighi di dichiarazione dei redditi, comprensivi dei redditi del *Trust*, nonché agli obblighi di monitoraggio fiscale e di versamento dell'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati nell'istanza, possa condurre ad una diversa valutazione delle fattispecie oggetto di chiarimento.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM**  
**(firmato digitalmente)**